

Nuovo contrassegno europeo per i disabili



Il D.P.R. n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto **l'entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del nuovo contrassegno di sosta per disabili e l'adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall'entrata in vigore del Decreto, a partire quindi da tale data.**

Questo nuovo contrassegno (conforme al Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) **vale in tutti i paesi membri dell'Unione Europea**, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità.

La Città ha iniziato ad usarlo per rilasci e rinnovi dal 3 dicembre 2012. Nel periodo transitorio (15.09.2012 – 15.09.2015), i contrassegni già rilasciati, di colore arancione, conserveranno la loro validità fino alla scadenza, ma saranno validi solo sul territorio nazionale. A specifica e motivata richiesta gli attuali permessi arancioni, tuttora in corso di validità, potranno essere sostituiti.

Sul contrassegno europeo, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti:

- **sul fronte:** la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell'autorità nazionale che rilascia il contrassegno oltre al visto del funzionario responsabile;
- **nel retro:** il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato oltre alla data di rilascio.

Il titolare può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l'obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

MODALITA' DI RILASCIO E RINNOVO

Il "Contrassegno o permesso invalidi" consiste in un'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. e s.m.i.

Destinatari:

Residenti a Melzo con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall'ASL di competenza (non in base alla percentuale d'invalidità).

Il contrassegno consente, esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza (con l'osservanza dei diversi limiti di velocità prescritti al riguardo):

- il transito: nella ZTL, previa presentazione della specifica richiesta da ritirarsi in Comune (spazio città) o scaricandola dal sito web del Comune;
- nelle vie riservate;
- nelle corsie riservate;
- all'interno delle aree pedonali;
- nelle aree verdi pubbliche;
- la sosta nei posti riservati in via generica ai disabili su suolo pubblico senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario;
- la sosta negli stalli Blu (sosta a pagamento), fatte salve eventuali disposizioni in deroga durante l'orario di funzionamento della stessa.

Il contrassegno non consente di sostare:

- nei parcheggi personali, identificati da una palina che riporta un numero progressivo; lo stesso numero si trova sul permesso della persona disabile titolare di quel parcheggio personale.
- nei luoghi ove vigono il divieto di fermata come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada o il divieto di sosta con rimozione coatta.

Come richiederlo:

Rivolgersi presso: **COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MELZO**
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
Tel. - 02/9550113 - Fax. 02/95713349.

Apertura al pubblico: da lunedì a sabato dalle ore 9:00 alle 12:00

Documenti necessari per la richiesta di rilascio permesso:

Per ottenere il permesso di libera circolazione è necessario presentare richiesta su apposito **modulo** che deve essere firmato dal richiedente (il modulo può essere ritirato e/o riconsegnato, all'ufficio Spazio Città, da una persona delegata dall'interessato) allegando i seguenti documenti:

- fotocopia documento di riconoscimento (Carta identità, Passaporto, etc.);
- la documentazione medica dell'ASL comprovante il possesso dei requisiti. (**per il primo rilascio**);
- la documentazione del medico curante comprovante il possesso dei requisiti (per rinnovo);
- N.2 fototessere.

Il contrassegno può essere rilasciato in via :-

- **DEFINITIVA con validità di 5 anni**; alla scadenza è rinnovabile con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno permesso il rilascio.

- **PROVVISORIA** con validità variabile; alla scadenza è necessario procedere nuovamente all'iter amministrativo del primo rilascio (si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 gg antecedenti alla data di scadenza)

MODALITA' DI UTILIZZO

Si ricorda che l'utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.

E' severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l'applicazione delle previste sanzioni.

Il contrassegno invalido usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso al Comando di Polizia Locale.

In caso di uso improprio, saranno applicate le sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria, in caso di reato.

IL CONTRASSEGNO DEVE SEMPRE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA O IN CASO DI DECESSO.

In caso di rinnovo la restituzione dovrà avvenire contestualmente al ritiro del nuovo permesso.

CASI PARTICOLARI

A.

Solo nei casi di grave impedimento o di incapacità documentati con dichiarazione del medico curante o di una struttura ospedaliera, gli uffici sono tenuti ad accettare le deleghe del legale rappresentante, del tutore o del curatore nominati dal Giudice tutelare, dell'amministratore di sostegno (con decreto di nomina emesso dal Tribunale in corso di validità) o di un congiunto (coniuge o figli) per l'espletamento della pratica.

La dichiarazione del medico curante o della struttura sanitaria dovrà attestare che il/la paziente è **TEMPORANEAMENTE** impossibilitato/a a lasciare il proprio domicilio.

In tal caso dovrà essere prodotta la carta di identità **IN ORIGINALE** del richiedente per la verifica dell'identità stessa (nello specifico la fotografia).

Il delegato procederà quindi ad apporre la propria firma nell'apposito spazio previsto sul contrassegno.

B.

Per i richiedenti impossibilitati a firmare la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di "**impossibilità alla firma**" solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo (sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la patria potestà o la tutela).

Nei casi sopra citati, quindi, la dichiarazione del cittadino è resa davanti al Pubblico Ufficiale, il quale ha il compito di ricevere la dichiarazione stessa.

Nei casi di impedimento temporaneo a sottoscrivere per ragioni connesse allo stato di salute, la dichiarazione, nell'interesse di chi si trova in tale stato di impedimento, può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. La dichiarazione deve indicare espressamente l'esistenza dell'impedimento e il Pubblico Ufficiale deve accertare l'identità del dichiarante.